

LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2018:
NOVITA' E ASPETTI CRITICI

INDICE DEGLI ARGOMENTI

Nuovo regime di cassa per le imprese in contabilità semplificata



Novità in tema di tassazione dei redditi di capitale



I più recenti emendamenti agli OIC e l'impatto sulle dichiarazioni dei redditi



Le dichiarazioni integrative ultrannuali



Il nuovo quadro LC per le locazioni brevi in cedolare secca

I correttivi agli Studi di settore per renderli compatibili con il nuovo regime



Modifiche all'impianto dell'ACE con riduzione del rendimento nozionale



Autonoma organizzazione ai fini Irap e analisi della più recente giurisprudenza



Novità su compensazione crediti e apposizione visto di conformità



Le prestazioni gratuite effettuate dai Professionisti senza giustificazione

Amministrazione trasparente (Art.1, commi 125-129 Legge 124/2017)

La legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. 124/2017) ha introdotto un nuovo obbligo di informativa in Nota Integrativa



Dal 2018 le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle Pubbliche Amministrazioni e dalle società dalle stesse controllate

Sono tenute a pubblicare tali importi **nella nota integrativa del bilancio di esercizio** pena la restituzione delle somme ai soggetti eroganti

Tale obbligo non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario **sia inferiore a €10.000**

OIC 12: Composizione e schemi del bilancio di esercizio

La prima modifica prescrive che qualsunque tipo di rettifica dei ricavi di vendita deve essere sempre portata a riduzione dei ricavi stessi



Con l'unica eccezione riferita alle modificazioni derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili (**imputate a Patrimonio Netto**)

La precedente formulazione invece limitava le rettifiche di ricavi a quelle di competenza dell'esercizio, mentre le rettifiche riferite a ricavi di precedenti esercizi andavano anch'esse imputate a patrimonio netto

Gli sconti per pagamenti "pronta cassa", che hanno natura finanziaria, devono invece essere **iscritti nella voce C 17 "Oneri Finanziari"**

OIC 12: Composizione e schemi del bilancio di esercizio

Un secondo emendamento all'OIC 12 è relativo allo schema di bilancio in forma abbreviata



Con l'obiettivo di fornire una informazione più appropriata e di rendere più chiaro il contenuto della voce "C II Crediti" viene chiesto alle società di fornire indicazione separata delle imposte anticipate

Infatti non si tratta di veri e propri crediti, bensì di imposte di competenza di esercizi futuri che sono però esigibili nell'esercizio in corso (ad esempio nel caso di spese manutenzione eccedenti il plafond del 5%)

Le attività derivanti da imposte anticipate non possono essere rilevate se non vi è la ragionevole certezza che le stesse si riverseranno negli esercizi successivi (principio della prudenza)

OIC 16: Immobilizzazioni materiali

Infine, il terzo intervento è sull'OIC 16 e riguarda la svalutazione delle immobilizzazioni in precedenza rivalutate



Nella precedente versione, tutte le volte che le immobilizzazioni venivano rivalutate, il maggior valore trovava ovviamente contropartita in un'apposita voce del Patrimonio Netto, senza interessare il conto economico



La novità consiste adesso nella circostanza che l'eventuale svalutazione di una immobilizzazione in precedenza rivalutata dovrà sempre transitare nel conto economico e non a riduzione diretta del Patrimonio Netto

Si ricorda che in presenza di pagamenti differiti rispetto alle normali condizioni di mercato, le società iscrivono le immobilizzazioni applicando il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale

LE RINUNCE AI CREDITI DA PARTE DEI SOCI

Ai fini del trattamento contabile dell'operazione non riveste alcuna rilevanza l'origine commerciale o finanziaria del credito verso il socio



La volontà del socio di rinunciare al proprio credito deve essere desumibile dalle evidenze disponibili e quindi da una comunicazione scritta



Qualora sia desumibile che la natura della rinuncia sia il rafforzamento patrimoniale della società, la rinuncia è trattata come un apporto di patrimonio



Se la rinuncia del credito è finalizzata alla copertura di una perdita la contropartita del debito è la voce "Perdita d'esercizio"



E' sconsigliabile l'uso della delibera assembleare in quanto potrebbe far scattare l'imposta di registro al 3% sui finanziamenti richiamati in delibera

LE RINUNCE AI CREDITI DA PARTE DEI SOCI

Nuovo art. 88 co. 4-*bis* TUIR (decorrenza 2016)



La sopravvenienza attiva relativa alla rinuncia crediti dei soci non è tassata nei limiti del valore fiscale del credito rimesso



Il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore



in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero



LE RINUNCE AI CREDITI DA PARTE DEI SOCI

Valore fiscale del
credito uguale
all'importo rinunciato




Le regole
rimarranno uguali

Valore fiscale del
credito inferiore
all'importo rinunciato



Le regole cambiano

Ipotizzando un credito di
100 con valore fiscale di
80, l'irrilevanza
reddittuale sarà
riconosciuta solo per 80



LE RINUNCE AI CREDITI DA PARTE DEI SOCI

* LA RISOLUZIONE 124/E/2017

La procedura di formale attestazione del valore fiscale del credito non è applicabile alle persone fisiche non esercenti attività d'impresa non essendo ravvisabile, nei loro confronti, alcuna differenza tra il valore fiscale e nominale dei crediti rinunciati



ATTENZIONE

L'obiettivo del legislatore è quello di evitare il salto d'imposta che si crea nell'operazione di acquisizione e successiva rinuncia quando i valori delle due operazioni divergono

LE MODIFICHE APPORTATE ALLA DETERMINAZIONE DELL'ACE

PER TUTTI



Il rendimento nozionale viene ridotto dal 4,75% (nel 2016) all'1,6% (nel 2017) e scenderà all'1,5% dal 2018

SOGGETTI IRPEF



La base ACE è formata dalla somma di due componenti:

- 1) Differenza positiva tra patrimonio netto 2015 e 2010;
- 2) Incrementi e decrementi di patrimonio netto dal 2016 in avanti.

INCIDENZA UTILE



Diversamente da quanto avviene per le società di capitali, per i soggetti Irpef, l'utile è rilevante ai fini ACE nell'esercizio di maturazione (non in quello successivo) in quanto non è necessaria l'adozione di alcuna delibera per la sua destinazione a riserva

NUOVI TERMINI DI VERSAMENTO E DI PRESENTAZIONE

Nuovi termini di versamento delle imposte sui redditi

2 luglio 2018 (senza
maggiorazione)

20 agosto 2018 (con
maggiorazione 0,40%)

Per le società di capitale che approvano il bilancio entro 180 giorni

30 luglio 2018 (senza
maggiorazione)

30 agosto 2018 (con
maggiorazione 0,40%)

Se esiste la
previsione statutaria

NUOVI TERMINI DI VERSAMENTO E DI PRESENTAZIONE

Termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e Irap

31 ottobre 2018

29 gennaio 2019
(dichiarazione tardiva)

Termini di presentazione del Mod. 770

31 ottobre 2018

29 gennaio 2019
(dichiarazione tardiva)

NOVITA DICHIARAZIONE IVA 2018

QUADRO VO

È stato introdotto il rigo **VO26** per la comunicazione da parte delle imprese minori dell'opzione per la tenuta dei registri IVA senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti, prevista dall'art. 18 co. 5 del DPR 600/73. Nel rigo **VO34** è stata eliminata la casella 3.

QUADRO VO26

- ✓ la casella "1" è barrata dalle imprese minori che si sono avvalse della possibilità di tenere i registri IVA senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA.
- ✓ in tale ipotesi, per finalità di semplificazione, si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento (art. 18 co. 5 del DPR 600/73).

NOVITA DICHIARAZIONE IVA 2018

QUADRO VO

I contribuenti in contabilità semplificata “per cassa” che vogliono tenere i registri IVA senza le annotazioni relative agli incassi/pagamenti, con la presunzione che la data di registrazione dei documenti coincida con quella di incasso/pagamento ai sensi dell’art. 18, comma 5, DPR n. 600/73, **devono formalmente comunicare l’opzione** barrando la casella 1 del nuovo rigo **VO26**

L’opzione è vincolante per **almeno un triennio**

VO26	TENUTA DEI REGISTRI IVA SENZA SEPARATA INDICAZIONE DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 5, d.P.R. n. 600/1973)	Opzione	1 <input type="checkbox"/>
-----------------	--	---------	----------------------------

NUOVE REGOLE PER VISTO CONFORMITÀ E COMPENSAZIONI

OBBLIGO VISTO DI CONFORMITÀ'

L'art. 3 co. 1 lett. a) del DL 50/2017 ha stabilito che per l'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti relativi alle **imposte sui redditi** e alle relative addizionali, alle **ritenute alla fonte**, alle imposte sostitutive dell'Irpef, dell'IRES e dell'IRAP, per **importi superiori a € 5.000 annui** (non più € 15.000 annui), il contribuente ha l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità relativamente alla singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.



La medesima modifica normativa è stata operata ai fini **IVA riducendo da € 15.000 a € 5.000** il limite al di sopra del quale l'utilizzo in **compensazione orizzontale del credito IVA, sia annuale che trimestrale**, richiede l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione od istanza (modello TR) dalla quale emerge tale credito.

NUOVE REGOLE PER VISTO CONFORMITÀ E COMPENSAZIONI

VISTO APPOSTO SU DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Qualora sia stata presentata dichiarazione Irpef, Ires o Irap con credito in compensazione superiore a € 5.000 erroneamente senza apposizione del visto, nell'eventualità in cui il contribuente decida di compensare l'intero credito indicato nel modello, potrà farlo previa presentazione di una dichiarazione "integrativa" contenente il visto di conformità



ATTIVITA' DI RECUPERO DA PARTE DELL'AGENZIA ENTRATE

Nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità, l'Ufficio procede al recupero di tali crediti e dei relativi interessi nonché all'irrogazione delle sanzioni

NUOVE REGOLE PER VISTO CONFORMITÀ E COMPENSAZIONI

RISOLUZIONE N. 103/E/2017

- ✓ Il visto di conformità deve essere apposto da chi tiene le scritture contabili e predispone la dichiarazione, che può essere oltre al professionista anche la società di servizi posseduta in maggioranza da professionisti;
- ✓ in virtù dell'art. 23 del DM 164/99, la tenuta della contabilità e la predisposizione della dichiarazione potrebbero essere ricondotte al professionista, anche se svolte dalla società di servizi di cui il professionista medesimo è socio, purché siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista”.

NUOVE REGOLE PER VISTO CONFORMITÀ E COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONE DEL CREDITO DA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

CREDITO non superiore a €5.000

Compensazione libera dal 1[^] gennaio, mediante Mod. F24, senza preventiva presentazione della dichiarazione annuale e apposizione del visto di conformità.

CREDITO superiore a €5.000

Compensazione dal 1[^] gennaio, mediante Mod. F24, con presentazione nei termini (non preventiva) della dichiarazione e apposizione visto di conformità.

I NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL'IVA

DL 24 aprile 2017 n. 50 e Circolare 1/E/2018

- Il diritto alla detrazione dell'IVA relativa ai beni e servizi acquistati o importati deve essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto (prima erano concessi due anni in più);
- L'annotazione deve avvenire anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di esigibilità dell'imposta e con riferimento al medesimo anno;
- La Direttiva 2006/112/CE prevede però che il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui il cessionario/committente entra in possesso della fattura, per cui la Circolare si conforma a tale precisa disposizione.

I NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL'IVA

Circolare 1/E/2018: Esempi

- Fattura di acquisto emessa il 20/12/2017 e ricevuta il 18/01/2018: La registrazione ai fini IVA deve avvenire entro il 30/04/2019 ed il diritto alla detrazione deve essere esercitato nel 2018. Se la fattura viene registrata nei primi quattro mesi del 2019 la stessa va inserita in un registro sezionale IVA contenente la fatture registrate nel 2019 ma con diritto alla detrazione nel 2018.
- Fattura di acquisto emessa il 20/12/2017 e ricevuta il 29/12/2017: La registrazione ai fini IVA deve avvenire entro il 30/04/2018 ed il diritto alla detrazione deve essere esercitato nel 2017. Se la fattura viene registrata nei primi quattro mesi del 2018 la stessa va inserita in un registro sezionale IVA contenente la fatture registrate nel 2018 ma con diritto alla detrazione nel 2017.

REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Dal 2017 imprese individuali e società di persone in contabilità semplificata determinano il reddito Irpef ed Irap con il criterio di cassa

Riepilogo regimi 2017

Regime di contabilità semplificata: Criterio di cassa

Regime dei minimi: Criterio di cassa

Regime con opzione IRI: Criterio di competenza (dal 2018)

Regime di contabilità ordinaria: Criterio di competenza

Regime forfettario: Criterio di cassa

Regime contabilità professionisti: Criterio di cassa

REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA

I limiti per l'applicazione del regime di contabilità semplificata

Il regime di contabilità semplificata si applica in presenza di ricavi non superiori ad € 400.000 per le attività di prestazione dei servizi e ad € 700.000 per le altre attività

In caso di esercizio inferiore a dodici mesi bisogna ragguagliare ad anno i superiori limiti di ricavi, mentre in caso di inizio di una nuova attività valgono i ricavi che si prevede di realizzare

in caso di esercizio contemporaneo di più attività, si applica il limite relativo all'attività prevalente, in assenza di annotazione separata dei ricavi prevale sempre il limite più elevato

REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

L'eventuale opzione per il regime di contabilità ordinaria

Premesso che tale opzione è l'unico modo per evitare il criterio di cassa, essa si comunica con la dichiarazione IVA relativa all'anno per il quale si intende mutare regime (quadro VO 2018 per l'opzione dal 2017)

L'opzione si attua mediante comportamento concludente, prevede una durata minima triennale ed è valida sino a revoca, essa impone la tenuta del libro giornale e del libro degli inventari

È necessario redigere un prospetto (non vidimato) delle attività e passività al 1° gennaio dell'anno con eventuale evidenziazione della parte di rimanenze finali non pagate

REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Il nuovo criterio di cassa per le imprese in contabilità semplificata è obbligatorio per cui l'unica alternativa è l'opzione per il regime di contabilità ordinaria (vedi slide precedente)

Nel nuovo regime i ricavi sono imponibili nell'esercizio di incasso

Nel nuovo regime i costi sono deducibili nell'esercizio di pagamento

Esiste comunque un elenco tassativo di componenti positivi e negativi di reddito che continuano a rilevare secondo il criterio di competenza

REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Componenti che continuano a rilevare secondo il criterio di competenza

Ammortamenti e spese relative a più esercizi

Sopravvenienze e perdite su crediti

Canoni leasing (ma non i canoni di locazione o noleggio)

Minusvalenze e plusvalenze

Retribuzioni, oneri sociali e T.F.R.

Redditi immobiliari di cui all'art. 90 del tuir (fabbricati abitativi)

REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Regole particolari applicabili nella fase di transizione da un regime all'altro

Il reddito è ridotto delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente

A regime rimanenze iniziali e finali sono irrilevanti ai fini del reddito

Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi

REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Regole particolari applicabili nella contabilizzazione di ratei e risconti

Ancorché pagate nel 2016, le quote di costo competenza 2017 saranno deducibili nel 2017

Ancorché incassate nel 2016, le quote di ricavo competenza 2017 saranno imponibili nel 2017

Ancorché pagate nel 2017, le quote di costo competenza 2016 saranno deducibili nel 2016

Ancorché incassate nel 2017, le quote di ricavo competenza 2016 saranno imponibili nel 2016

REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

La gestione delle perdite nel regime di contabilità semplificata

Le perdite subite non possono essere riportate agli esercizi successivi

Possono invece essere utilizzate a riduzione di altri redditi conseguiti nello stesso esercizio

Si ricorda che invece negli altri regimi (ordinario, minimi e forfettario) è consentito il riporto delle perdite agli esercizi successivi, con l'ulteriore vantaggio della riportabilità illimitata nel tempo delle perdite da start-up


Sarebbe fondamentale estendere il riporto delle perdite ai semplificati nella prossima Legge di Bilancio 2019

REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

In forza del principio di correlazione tra i ricavi ed i costi e di continuità dei valori



Nel primo anno di applicazione del nuovo regime, le rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito d'impresa 2016



Sono deducibili dal reddito d'impresa relativo all'anno 2017 (con probabile perdita di esercizio da indicare sul quadro RG)

Si ribadisce che le perdite da quadro RG sono compensabili solo orizzontalmente

REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Dal secondo anno di applicazione
del nuovo regime (anno 2018)

Sia le esistenze iniziali che le
rimanenze finali saranno irrilevanti

In caso (probabile) di utile 2018
non si potrà portare in deduzione
la perdita di esercizio precedente

**Con l'ulteriore beffa di aver pagato i
contributi INPS sul reddito minimale
nel 2017 e sul reddito effettivo nel 2018**

REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Esempio anno 2017 (quadro RG)

Esistenze iniziali	€ 200.000
Merci c/acquisti	€ 40.000
Spese generali	€ 20.000
Incassi dalle vendite	<u>€ - 90.000</u>
Perdita d'esercizio 2017	€ 170.000
Rimanenze Finali (irrilevanti)	€ 190.000

Redditi/perdite con le vecchie regole:

Anno 2017	utile	€ 20.000
Anno 2018	utile	€ 45.000
Anno 2019	utile	€ 5.000

**Cosa succede se dal 2019 opta per
la contabilità ordinaria**

Esempio anno 2018 (quadro RG)

Esistenze iniziali (irrilevanti)	€ 190.000
Merci c/acquisti	€ 25.000
Spese generali	€ 25.000
Incassi dalle vendite	<u>€ - 160.000</u>
Utile d'esercizio 2018	€ 110.000
Rimanenze finali (irrilevanti)	€ 125.000

Esempio anno 2019 (quadro RF)

Esistenze iniziali (irrilevanti)	€ 125.000
Merci c/acquisti	€ 35.000
Spese generali	€ 30.000
Incassi dalle vendite	€ - 90.000
Rimanenze finali (rilevanti)	<u>€ -105.000</u>
Utile d'esercizio 2019	€ 130.000

REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Cassazione n. 5780/2018

Il regime di contabilità semplificata delle “imprese minori” non le esonera dall’indicare il valore delle rimanenze distinto per categorie omogenee con indicazione dei criteri di formazione del dato (LIFO, FIFO, etc....)

Appare evidente come la nozione tributaria di “rimanenza” intesa dal Legislatore non può essere rappresentata da un incontrollabile valore globale, bensì da un’articolazione di beni per tipi, qualità e valore unitario

In assenza della trascrizione di tale prospetto dettagliato l’Ufficio può procedere con accertamento induttivo

REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

La rilevanza delle rimanenze in caso di passaggio al regime di contabilità ordinaria

Le rimanenze il cui costo è stato sostenuto e quindi dedotto con il criterio di cassa non rileveranno fiscalmente come esistenze iniziali nel primo anno di applicazione della contabilità ordinaria

La parte delle rimanenze finali, costituita da prodotti per i quali il pagamento non è stato effettuato, rileverà come esistenze iniziali secondo gli ordinari criteri di competenza temporale.

Ecco perché il prospetto attività e passività deve contenere tale dettaglio (anche con nota a margine)

REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Le regole per la determinazione della base imponibile Irap


```
graph TD; A[Le regole per la determinazione della base imponibile Irap] --> B[Anche la base imponibile Irap è determinata applicando il criterio di cassa]; A --> C[Ferma restando la consueta applicazione delle deduzioni dal valore della produzione];
```

Anche la base imponibile Irap è determinata applicando il criterio di cassa

Ferma restando la consueta applicazione delle deduzioni dal valore della produzione

REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Le regole per la determinazione del reddito per gli enti non commerciali



REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Alcune considerazioni sul nuovo regime di contabilità semplificata

Le imprese con forte rilevanza del magazzino potrebbero essere indotte a dichiarare una perdita fiscale notevole nel 2017 ed un utile altrettanto rilevante nel 2018 senza però poter godere del riporto delle perdite


Il criterio improntato alla cassa determinerà quadri reddituali totalmente slegati dalla realtà gestionale con devastanti potenziali conseguenze nei rapporti con gli istituti finanziari

Le imprese dovranno limitare la richiesta di acconti, in quanto potrebbero trovarsi a pagare le imposte sull'acconto ricevuto a fine anno per poi dichiarare una perdita nell'anno di completamento della prestazione

Rilevanti problematiche si incontreranno nell'uso dei tipici strumenti di indagine e di accertamento (Studi di settore, Indicatori sintetici di sfidabilità fiscale, Redditometro, Accertamento induttivo, analitico, etc...)

REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Le tre modalità previste dalla legge per la tenuta dei registri



REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

1

Ai fini IVA si tengono i registri corrispettivi, fatture emesse e fatture di acquisto

Ai fini II.DD. si tengono i registri degli incassi e pagamenti

Sui registri degli incassi e dei pagamenti si dovrà indicare entro 60 giorni ogni singolo incasso o pagamento, anche in acconto e scorporato dell'eventuale IVA (che non è un costo/ricavo bensì un credito/debito)

1^ difficoltà: la necessità della prima nota anche per i soggetti in contabilità semplificata

2^ difficoltà: ricordarsi di non indicare incassi e pagamenti già tassati o dedotti in anni precedenti

REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

2

Si tengono normalmente ai fini IVA i registri corrispettivi, fatture emesse e fatture di acquisto

Ai fini II.DD. gli stessi registri vengono integrati entro il termine per l'invio della dichiarazione

Indicando in calce l'elenco delle fatture emesse o ricevute già registrate ai fini IVA che non sono state (totalmente o parzialmente) incassate o pagate alla fine dell'esercizio

1^ vantaggio: a questo punto la prima nota non è più necessaria

2^ vantaggio: Non si rilevano rischi da normativa antiriciclaggio in quanto è il cliente a fornire un elenco di crediti/debiti a fine anno

REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

3

Si tengono i soli registri IVA
senza annotare incassi e
pagamenti

Non devono neanche essere
compilate le liste dei crediti/debiti
alla fine dell'esercizio

Entra in gioco la presunzione legale secondo la quale la data di
registrazione ai fini dell'IVA coincide con quella d'incasso o pagamento
anche in presenza di bonifici o assegni in entrata o in uscita

1^ vantaggio: La tracciabilità di
incassi e pagamenti non ha più
alcuna importanza

2^ vantaggio: Si potrà "gestire" il
conto economico (ad esempio
anticipando l'emissione fatture)

Attenzione, la presunzione di incasso/pagamento coincidente con la
registrazione vale solo per i documenti rilevanti ai fini Iva

STUDI DI SETTORE NEL NUOVO CRITERIO DI CASSA

Sono istituiti i correttivi per le imprese in contabilità semplificata tranne che per quelle che hanno optato per il criterio della “registrazione ai fini IVA”



La Sose infatti ha spiegato che da un campione significativo di simulazioni non emergono rilevanti variazioni rispetto al reddito che si sarebbe determinato con il criterio di competenza “puro”



Il secondo correttivo tiene conto della lunghezza dei tempi di pagamento relativi alle operazioni perfezionate con la Pubblica Amministrazione



Il primo correttivo riguarda l’obbligo di indicare sia l’importo delle esistenze iniziali che quello delle rimanenze finali di magazzino



Infine gli altri correttivi monitorano la durata media dei crediti e dei debiti specifica del singolo cluster ponendola in relazione con l’ambito territoriale ove viene svolta l’attività

LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA IRPEF



PERIODO D'IMPOSTA 2017

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REDDITI


QUADRO DI - Dichiarazione integrativa

Mod. N.

--	--

	Codice tributo	Periodo d'imposta	Errori contabili	Credito
	1	2	3	4
DI1			,00	,00
DI2			,00	,00
DI3			,00	,00
DI4			,00	,00
DI5			,00	,00
DI6			,00	,00
DI7			,00	,00
DI8			,00	,00
DI9			,00	,00
DI10			,00	,00
DI11			,00	,00
DI12			,00	,00
DI13			,00	,00
DI14			,00	,00
DI15			,00	,00
DI16			,00	,00
DI17			,00	,00
DI18			,00	,00
DI19			,00	,00
DI20			,00	,00

LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA IRES



SOCIETÀ DI CAPITALI
2018
agenzia
Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2017

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REDDITI
QUADRO DI
Dichiarazione integrativa

Mod. N.

--	--

	Codice fiscale	Codice tributo	Periodo d'imposta	Errori contabili	Maggior credito
DI1	1	2	3	4	5
				,00	,00
DI2				,00	,00
DI3				,00	,00
DI4				,00	,00
DI5				,00	,00
DI6				,00	,00
DI7				,00	,00
DI8				,00	,00
DI9				,00	,00
DI10				,00	,00
DI11				,00	,00
DI12				,00	,00
DI13				,00	,00
DI14				,00	,00
DI15				,00	,00
DI16				,00	,00
DI17				,00	,00
DI18				,00	,00
DI19				,00	,00
DI20				,00	,00

LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA IRAP E IVA

Sez. XVII Dichiarazione integrativa		Codice fiscale	Periodo d'imposta	Codice regione	Errori contabili	Maggior credito
IS91	1		2	3	4	5
					,00	,00
IS92	1		2	3	4	5
					,00	,00
IS93	1		2	3	4	5
					,00	,00
IS94	1		2	3	4	5
					,00	,00
IS95	1		2	3	4	5
					,00	,00
IS96	TOTALE				4	5
					,00	,00

QUADRO VN		Anno	Gruppo	Maggior credito	Codice fiscale	Modulo
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE	VN1	1	2	3	4	5
					,00	
	VN2				,00	
	VN3				,00	
	VN4				,00	

(*) Il quadro VH va compilato solo nel caso in cui si intenda inviare/integrare /correggere i dati omessi /incompleti/errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE

- Integrazione della dichiarazione a favore del contribuente consentita entro i termini di decadenza del potere accertativo (non più entro l'anno);
- Facoltà di utilizzo in compensazione dei crediti immediata se la trasmissione dell'integrativa avviene entro l'anno successivo;
- Se l'integrativa viene presentata oltre l'anno, la compensazione potrà avvenire soltanto dal 1[^] gennaio dell'anno successivo alla trasmissione;
- Sono stati istituiti appositi nuovi quadri VN - DI – IS in dichiarazione per gestire la procedura di segnalazione ed utilizzo in compensazione;
- La proroga dei termini di accertamento, da parte dell'Agenzia delle Entrate, opera solo per le parti modificate della dichiarazione.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE

- La differenza a credito risultante dall'integrativa deve prioritariamente essere utilizzata in riduzione del debito a saldo anno 2017;
- In assenza di saldo 2017 da versare, tale importo va ad incrementare il credito e potrà essere normalmente utilizzato in compensazione (codice 6099/2017, 3800/2017, 4001/2017 o 2001/2017);
- Soltanto le dichiarazioni integrative a sfavore comportano l'obbligo di versamento della sanzione, non le dichiarazioni integrative a favore;
- A decorrere dalle dichiarazioni presentate per l'anno 2016, il termine di decadenza del potere accertativo è fissato al 5[^] anno successivo;
- Non è consentita la trasmissione di "dichiarazioni integrative a catena" con l'obiettivo di accelerare la fruizione del credito in compensazione.

IL CONCETTO DI AUTONOMA ORGANIZZAZIONE AI FINI IRAP

CASSAZIONE SS.UU. 9451 DEL 10/05/2016



L'Irap non è dovuta dai Professionisti o dalle Ditte Individuali con un solo lavoratore dipendente che abbia mansioni di segreteria o comunque meramente esecutive



Naturalmente deve sussistere l'altra condizione:
una dotazione di beni strumentali che sia strettamente necessaria allo svolgimento dell'attività

IL CONCETTO DI AUTONOMA ORGANIZZAZIONE AI FINI IRAP

Cassazione n. 17429 del 30/08/2016: Non paga l'Irap l'impresa familiare che si avvale di un collaboratore familiare che svolge mansioni esecutive



Cassazione n. 17221 del 19/08/2016: Non paga l'Irap l'avvocato che abbia rilevante presenza di compensi a terzi, canoni di locazione e beni strumentali



Cassazione n. 17341 del 25/08/2016: Non paga Irap l'ingegnere titolare di uno Studio ordinariamente attrezzato ma con compensi incassati di rilevante entità



Cassazione n. 17342 del 25/08/2016: Non paga l'Irap il medico convenzionato con il S.S.N. che abbia soltanto una segretaria alle proprie dipendenze



Cassazione n. 17671 del 06/09/2016: Non paga l'Irap il medico che utilizzi beni strumentali costosi ma necessari in base alla sua specializzazione

IL CONCETTO DI AUTONOMA ORGANIZZAZIONE AI FINI IRAP

Cassazione n. 3792/2018: L'esercizio in forma associata dell'attività professionale è sempre soggetto ad Irap anche se lo Studio è multidisciplinare



Cassazione n. 16742/2017: L'esercizio dell'attività di agente di commercio con più collaboratori familiari fa scattare l'obbligo di pagamento dell'Irap



Cassazione n. 26332/2017: Non rilevano ai fini Irap i compensi, anche rilevanti, corrisposti da un avvocato ai colleghi per sostituzioni o consulenze esterne



Cassazione n. 14077/2017 e 3790/2018: Esclusa da Irap la parte di reddito che un professionista ritrae dall'attività di amministratore o sindaco di società



Cassazione n. 11092/2017: La disponibilità da parte del medico convenzionato con il SSN di uno Studio attrezzato ex Dpr n. 270/2000 non integra il presupposto dell'autonoma organizzazione ai fini Irap


IL CONCETTO DI AUTONOMA ORGANIZZAZIONE AI FINI IRAP

Nuova possibilità introdotta dal DL n. 193/2016



Versamenti relativi agli anni 2013, 2014 e 2015:

Si trasmettono nel 2018 tre separate dichiarazioni integrative a favore indicando nei vari modelli i soli acconti e saldi versati (**senza indicare ricavi e costi**) in modo da far emergere i crediti Irap che saranno utilizzati in compensazione (codice 3800/2018) con debiti maturati dall'01/01/2019



Per i versamenti relativi all'anno 2016 si procede con la normale dichiarazione integrativa a favore infrannuale

IL CONCETTO DI AUTONOMA ORGANIZZAZIONE AI FINI IRAP

**Attenzione
!!**

Alcune D.R.E. stanno comunicando ai contribuenti il disconoscimento della dichiarazione integrativa Irap

Trattasi di un avviso bonario con il quale viene comunicato il rifiuto della trasmissione in quanto annulla e non integra una precedente dichiarazione

Tale avviso bonario non contiene sanzioni ma “invita” il contribuente a produrre l’istanza di rimborso che però risulta in parte prescritta

In realtà la dottrina ritiene che nel concetto di “errore” (che consente l’invio dell’integrativa) ci sta anche il fatto di aver presentato una dichiarazione in assenza del presupposto impositivo

Per non rischiare l’inammissibilità del ricorso sull’avviso bonario, meglio attendere la notifica della cartella o dell’atto di recupero del credito che dovrebbe esporre sanzione del 30%

ESONERO IRAP AGRICOLTORI


RISOLUZIONE 93/E/2017

- Dall'anno 2016 sono esonerate da Irap le imprese agricole che, sino al 2015, **applicavano l'aliquota agevolata dell'1,9%**;
- Pertanto l'Irap continua ad essere dovuta, con l'aliquota ordinaria, per le attività di: agriturismo, allevamento di animali con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari e per le altre attività connesse di cui all'art. 56/bis del TUIR.

- I soggetti che svolgono unicamente attività agricole per le quali è prevista l'esclusione non devono presentare la dichiarazione Irap;
- I soggetti che determinano il diritto camerale in base al fatturato devono comunque presentare il modello per fornire al Fisco le necessarie informazioni

I SUPER AMMORTAMENTI AL 140%

L'agevolazione si applica sui beni strumentali nuovi acquistati (anche in leasing) dal 15/10/2015 al 31/12/2017



Le quote di ammortamento (e i canoni leasing) ai fini fiscali sono incrementati del 40% per le imprese ed i professionisti

Sono esclusi dal beneficio i fabbricati (da sempre) e le autovetture a deducibilità limitata (dal 2017)



Si ritiene che soltanto la quota capitale dei canoni leasing possa essere dedotta al 140%

La variazione in diminuzione dal reddito è applicabile ai fini IRES e IRPEF ma non IRAP



Il beneficio spetta a prescindere dal regime contabile (ordinario, semplificato o minimo)

I SUPER AMMORTAMENTI AL 140%


I BENI AGEVOLATI

- L'agevolazione si applica anche ai beni "ammortizzabili" nella misura del 100% e l'importo deducibile in tale caso è quello che risulta dalla somma del costo di acquisizione e della maggiorazione del 40%;
- Il comportamento contabile adottato è influente a tali fini: sia se tali beni sono imputati direttamente a Conto economico che invece siano iscritti tra le immobilizzazioni per poi imputare a Conto economico l'ammortamento in misura pari al 100%, l'agevolazione è riconosciuta;
- Il beneficio deve essere commisurato al coefficiente di ammortamento fiscale (dimezzato nell'anno di acquisto), indipendentemente da quello scelto ai fini civilistici.

MODIFICHE ALLA TASSAZIONE DEI REDDITI DI CAPITALE


Dividendi qualificati percepiti nel 2017 (nulla cambia per i dividendi non qualificati che restano soggetti a ritenuta d'imposta 26%)

40%




**Uti maturati in esercizi
fino al 31.12.2006**

49,72%




**Uti maturati da esercizio in corso al
31.12.2007 fino al 31.12.2016**

58,14%



**Uti maturati da esercizio successivo a
quello in corso al 31.12.2016**

PERIODO D'IMPOSTA 2017



**PERSONE FISICHE
2018**
Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REDDITI
QUADRO RL - Altri redditi

Mod. N.


--	--

SEZIONE I-A		Tipo reddito		Redditi	Ritenute
Redditi di capitale		1	2	3	4
RL1	Uti ed altri proventi equiparati			,00	,00
RL2	Altri redditi di capitale			,00	,00
RL3	Totale (sommare l'importo di col. 2 agli altri redditi Ipef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5; sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4)			,00	,00

MODIFICHE ALLA TASSAZIONE DEI REDDITI DI CAPITALE

Plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate percepite nel 2017 (nulla cambia per le plusvalenze non qualificate che restano soggette a ritenuta d'imposta 26%):

49,72%



Percentuale delle plusvalenze qualificate percepite nel 2017 da indicare al rigo RT66

SEZIONE II Plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 26%	RT21 Totale dei corrispettivi				,00
	RT22 Totale dei costi o dei valori di acquisto	(costo rideterminato ¹)	(costo affrancato ²)	³	,00
	RT23 Plusvalenze (RT21 – RT22 col. 3) (ovvero Minusvalenze ¹ ,00)			²	,00
	RT24 Eccedenza minusvalenze	(anni prec. ¹ ,00	Sez. I ² ,00	³	,00
	RT25 Eccedenza delle minusvalenze certificate dagli intermediari	(di cui anni precedenti ¹ ,00)		²	,00
	RT26 Differenza (RT23 col. 2 – RT24 col. 3 – RT25 col. 2)				,00
	RT27 Imposta sostitutiva (26% dell'importo di rigo RT26)				,00
	RT28 Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata				,00
	RT29 IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA				,00
	RT30 Plusvalenze da cessione di partecipazioni in Paesi a regime fiscale privilegiato				,00
SEZIONE III Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate	RT61 Totale dei corrispettivi delle cessioni	(vedi istruzioni ¹)		²	,00
	RT62 Totale dei costi o dei valori di acquisto	(costo rideterminato ¹)		²	,00
	RT63 Plusvalenze (RT61 – RT62) (ovvero Minusvalenze ¹ ,00)			²	,00
	RT64 Eccedenza delle minusvalenze relative ad anni precedenti				,00
	RT65 Differenza (RT63 col. 2 – RT64)				,00
	RT66 Imponibile				,00
	RT67 Imposta sostitutiva versata (art. 5, comma 4, D.Lgs. 461/97)				,00
RT69 Plusvalenze da cessione di partecipazioni in Paesi a regime fiscale privilegiato				,00	



MODIFICHE ALLA TASSAZIONE DEI REDDITI DI CAPITALE

LE MODIFICHE SUCCESSIVE AL 2017



DIVIDENDI QUALIFICATI

I dividendi derivanti da partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche concorrono al reddito con gli stessi criteri adottati per quelli derivanti da partecipazioni non qualificate.

Tassazione con imposta sostitutiva del 26%

Per i dividendi qualificati, le novità trovano applicazione per i redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 ma con riguardo a due parametri:

- ✓ per gli utili da partecipazioni qualificate prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 applicazione immediata;
- ✓ per gli utili da partecipazioni qualificate prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 per i quali la distribuzione è deliberata fino al 31 dicembre 2022 continueranno ad applicarsi le regole previgenti.

MODIFICHE ALLA TASSAZIONE DEI REDDITI DI CAPITALE

LE MODIFICHE SUCCESSIVE AL 2017



PLUSVALENZE QUALIFICATE

Le plusvalenze incassate nel 2018 derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate concorreranno a formare il reddito complessivo del contribuente per il 58,14% del loro ammontare


Le plusvalenze incassate dal 2019 derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate saranno assoggettate per il loro intero ammontare alla tassazione sostitutiva del 26% (come per le non qualificate)

LE PRESTAZIONI GRATUITE DEL PROFESSIONISTA


Cassazione n. 6215/2018



L'elevato numero di prestazioni gratuite rese nei confronti di terzi e la relativa giustificazione addotta dal Professionista di "rinuncia al compenso"



Sono elementi idonei a far ritenere inattendibile la contabilità e conseguentemente a consentire di procedere con l'accertamento induttivo ex art. 39, co. 2 Dpr n. 600/73



COMUNICAZIONE RIDUZIONE TERMINI PER ACCERTAMENTO

Con la barratura del riquadro il contribuente attesta il possesso dei requisiti che **riducono di due anni** i termini di decadenza per la notifica degli accertamenti ai fini Iva, Ires, Irpef ed Irap e formula la relativa opzione di durata minima quinquennale

Comunicazione dell'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza (Art. 4, c. 1, decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, 4/8/2016) RS136

Requisito n. 1

Trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate tramite il sistema Sdi dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute dal 1^a gennaio 2017

Requisito n. 2

Effettuazione di ogni pagamento o incasso di importo superiore a € 30 con strumento tracciabile (bonifico, assegno bancario o carta di credito)

NUOVO QUADRO LC: CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI

E' stato previsto un quadro apposito per la gestione della cedolare secca sulle locazioni



QUADRO LC CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI		Totale imposta cedolare secca	Imposta su redditi diversi (21%)	Totale imposta complessiva	Ritenute CU locazioni brevi	Differenza	Eccedenza dichiarazione precedente
		1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>	4 <input type="text" value="0,00"/>	5 <input type="text" value="0,00"/>	6 <input type="text" value="0,00"/>
Cedolare secca risultante da 730/2018 o REDDITI 2018							
Determinazione della cedolare secca	LC1	Eccedenza compensata Mod. F24	Acconti versati	Acconti sospesi	trattenuta dal sostituto	rimborsata da 730/2018 o da REDDITI 2018	credito compensato F24
		7 <input type="text" value="0,00"/>	8 <input type="text" value="0,00"/>	9 <input type="text" value="0,00"/>	10 <input type="text" value="0,00"/>	11 <input type="text" value="0,00"/>	12 <input type="text" value="0,00"/>
		Imposta a debito	Imposta a credito				
		13 <input type="text" value="0,00"/>	14 <input type="text" value="0,00"/>				
Acconto cedolare secca 2018	LC2	Primo acconto		Secondo o unico acconto			
		1 <input type="text" value="0,00"/>		2 <input type="text" value="0,00"/>			

Cedolare secca



Locazioni brevi



A decorrere dal 1^ giugno 2017 i comodatari e gli affittuari che locano gli immobili per periodi non superiori a 30 giorni possono assoggettare a cedolare secca i redditi derivanti da tali locazioni

A decorrere dal 1^ giugno 2017 i redditi dei contratti di locazione non superiori a 30 giorni conclusi con l'intervento di intermediari, anche on-line, sono assoggettati a una ritenuta del 21%


LA NUOVA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ALL'ENEA

L'art.1, comma 3 della Legge n. 205/2017 estende a tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia



L'obbligo della comunicazione telematica da inoltrare all'ENEA tramite il sito www.acs.enea.it

L'obbligo riguarda gli interventi ultimati a decorrere dal 2018



Con un comunicato sul sito, l'ENEA ha chiarito che si attende il relativo decreto attuativo

Grazie e arrivederci